



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA

SEZIONE 29

riunita con l'intervento dei Signori:

- GARGANI
- BELLONI
- CATARINELLA
- 
- 
- 

ANGELO

LUIGI

MASSIMO

Presidente

Relatore

Giudice

SEZIONE

N° 29

REG.GENERALE

N° 5177/11

UDIENZA DEL

14/03/2012

ore 10:00

SENTENZA

N°

68/29/12

PRONUNCIATA IL:

14.3.2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

30.3.2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 5177/11 depositato il 11/07/2011
- avverso la sentenza n° 161/02/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VITERBO contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VITERBO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TLK010501409/2009 IRPEF-ALTRO 2004  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TLK010501409/2009 IRPEF-ALTRO 2005

Il Segretario

[Signature]

██████████ ricorre contro due avvisi di accertamento relativi agli anni 2004 e 2005 con i quali l'Agenzia delle Entrate di Viterbo accertava ai sensi dell'art. 38 DPR 600/73 comma 4 e seguenti, (accertamento sintetico) un maggior reddito IRPEF oltre sanzioni e interessi.

Il ricorrente contesta:

- omessa notifica al ricorrente dell'invito previsto dall'art. 32 DPR 600/73 che prevede di invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

- Mancata sottoscrizione dell'avviso di accertamento del capo ufficio;
- Inammissibilità del metodo accertativo di tipo sintetico;
- Difetto di motivazione;

- Utilizzazione impropria delle due autovetture "██████████" immatricolate rispettivamente nell'anno 2003 e 2004 che non sono di per sè idonee ad essere utilizzate come indice di capacità contributiva. Conclude chiedendo che venga dichiarata la illegittimità degli atti impugnati e comunque non dovute le imposte e le relative sanzioni, di conseguenza non dovuto il maggior imponibile fiscale.

Nel costituirsi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Viterbo precisa:

- che in sede di contraddittorio veniva prodotta solo una parte della documentazione richiesta:

- che il ricorrente, negli anni d'imposta in questione, risultava sì essere dipendente ma come legale rappresentante e socio al 50%, della società "██████████" società che ha avuto nell'anno d'imposta considerato un volume di affari di oltre 790 mila euro. Inoltre è risultato socio al 25% della società in liquidazione "██████████" anche questa impegnata nel commercio di carni;

- la casa di abitazione, anche se dichiarata in comodato, era da considerare come incremento patrimoniale in quanto l'utilizzo di un immobile comporta sempre un esborso di danaro (energia elettrica, riscaldamento, TARSU, condominio ecc.) e quindi espressione di capacità di spesa;

- in merito ai rilievi sollevati per l'autovettura usata come indice di capacità contributiva, l'Ufficio precisa che le elaborazioni venivano effettuate secondo i parametri del DM 10/9/92 (redditometro) e le tabelle ACI per il consumo e la manutenzione. L'Ufficio concludeva per il rigetto del ricorso.

La CTP ha in parte accolto il ricorso escludendo, ai fini dell'accertamento sintetico operato dall'ufficio, gli incrementi patrimoniali derivanti dall'acquisto del terreno edificabile per euro 120.000,00. Il proprio convincimento i primi giudici l'hanno tratto dal valore probatorio dei documenti depositati dal ricorrente in base ai quali è stato dimostrato che il terreno in oggetto è stato pagato ed acquistato con finanziamenti dei familiari ed hanno trovato riscontro nei prelievi di pari importo sui libretti postali.

L'appello è proposto dal contribuente che insiste sulla illegittimità dell'avviso di accertamento e in subordine chiede, una drastica riduzione del maggior reddito accertato in considerazione delle motivazioni svolte con l'atto introduttivo.

Questa commissione ritiene l'appello non meritevole di accoglimento.

Si precisa innanzi tutto che l'Ufficio ha accertato le maggiori imposte applicando l'art. 38 commi 4 e 5 del DPR 600/73 che prende le mosse dalla capacità di spesa dimostrata dal contribuente che in sostanza è l'elemento della capacità contributiva.

Si precisa innanzi tutto che l'Ufficio ha accertato le maggiori imposte applicando l'art. 38 commi 4 e 5 del DPR 600/73 che prende le mosse dalla capacità di spesa dimostrata dal contribuente che in sostanza è l'elemento della capacità contributiva.

Detti indici sono costituiti dal possesso di autovetture e dagli incrementi patrimoniali effettuati nel periodo 2003-2005 (dall'anagrafe tributaria si evidenziano acquisto di un terreno agricolo, di un terreno edificabile e di azioni). In sostanza sia nella individuazione dei presupposti di fatto dell'accertamento sintetico (gli indici di capacità contributiva), sia nella concreta quantificazione degli imponibili relativi sia nella imputazione di questi al corretto periodo di imposta, l'Ufficio non ha alcun margine di valutazione ma si è limitato ad applicare la disposizione di legge. Il contribuente in sede di contraddittorio può ben dimostrare che il reddito determinato sinteticamente, è costituito da reddito esente o redditi soggetti a ritenuta fiscale alla fonte a titolo di imposta ovvero da smobilizzi patrimoniali o dall'utilizzo di finanziamenti bancari. La prova contraria perciò deve essere fornita mediante idonea documentazione non essendo sufficiente la mera allegazione di qualsivoglia circostanza di fatto senza un concreto riscontro.

Il ricorrente contesta la illegittimità della sottoscrizione dello stesso da parte del Capo Ufficio. Questo rilievo è da escludere perché dalla documentazione in atti risulta delegato il Capo Ufficio Controlli, quindi è logico che l'atto recasse la sottoscrizione del solo Capo Ufficio Controlli e non anche quella del Direttore Provinciale.

In merito alla contestazione del mancato invio dell'invito a comparire al solo coniuge, questa commissione ritiene che sia stato rispettato l'art. 32 DPR 600/73. Il suddetto articolo recita testualmente che gli uffici delle imposte possono: 2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni.....

Tale disposizione espressamente non prevede che gli uffici debbano invitare i contribuenti a comparire ma possono semplicemente invitare i contribuenti a comparire. Comunque anche se il suddetto invito è stato inviato al solo coniuge, è da ritenersi ampiamente sufficiente alla instaurazione del necessario contraddittorio che precedere l'accertamento sintetico.

La commissione

P.Q.M.

Respinge l'appello e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giustizia a € 1.000,00 (mille).

Roma 14/3/2012

Il Relatore



Il Presidente

